

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

- A.M.I.U. GENOVA S.P.A. -

Cronologico n.           

\*\*\*\*\*

ACCORDO QUADRO

Fornitura di sacchetti in polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili CIG n. 9415481CB5

TRA

**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A.** (in seguito A.M.I.U. Genova S.p.A. o Stazione Appaltante), avente sede legale in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03818890109, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova al Numero GE-355781 del R.E.A., in persona dell'Ing. Davide Grossi, nato a Torino il 30/06/1951, in qualità di Procuratore, munito degli idonei poteri per quanto infra, domiciliato per la carica presso la sede medesima di A.M.I.U. Genova S.p.A.

E

la Società ... (in seguito anche Società aderente e/o Appaltatore), con sede in ... Codice Fiscale ... Partita I.V.A. n. ..., iscritta alla Camera di Commercio di Torino al Numero ... del R.E.A., in persona del legale rappresentante ..., nato/a a ... domiciliato/a presso la sede della Società, nella sua qualità di ...../Procuratore, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di ...

**(in alternativa in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)**

- tale appaltatore compare nel presente atto in qualità di capogruppo

mandataria dell'associazione temporanea tra le imprese:

..... come sopra costituita per una quota di..... con sede

in ..... via ..... C.A.P. .... Partita IVA

....., Codice Fiscale ..... e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

di ..... n. ...., in qualità di mandante per una quota di.....

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle

firme a rogito dal Dott. ...., Notaio in ..... in data .....

Repertorio n. .... Raccolta n. ...., registrato all'Ufficio del

Registro di ..... in data ..... che, in copia conforme all'originale,

debitamente bollato si allega perché ne formi parte integrante e sostanziale.

La sottoscrizione del presente contratto avviene in modalità elettronica ai

sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con formale efficacia dalla

data dell'ultima firma digitale appostavi.

Premesso che

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica

Appaltante - Settore Beni e Servizi del Comune di Genova (S.U.A.C.) n. ...

del ..., è stata indetta, per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A., apposta

procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per

la conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore, ai sensi

dell'art. 54, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, della durata di n. 1 anno, con

opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per la fornitura di sacchetti in

polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili, dell'importo a

base di gara di € 833.124,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi

di legge (CIG n. 9415481CB5)

- l'aggiudicazione è stata prevista il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, in seguito Codice);

- la Stazione Unica Appaltante - Settore Beni e Servizi del Comune di Genova (S.U.A.C.) con Determinazione Dirigenziale n. ..., in base alle risultanze debitamente riportate in appositi verbali di gara, ha definitivamente assegnato l'appalto a ... che ha offerto: ...

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti da esso derivati, relativamente alla fornitura, per il periodo di n. 1 (uno) anno, di sacchetti in polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili.

Le quantità annue presunte per ciascuna tipologia di prodotto oggetto della fornitura ed i relativi prezzi unitari sono indicati nella seguente tabella:

<b>Codice sintetico</b>	<b>Tipologia sacchi</b>	<b>Colore</b>	<b>Tot annuo sacchi /fodere [n]</b>	<b>PREZZO</b>
<b>A1</b>	Sacchi in LDPE per rifiuto secco residuo da 120 lt.	Semitrasparente	316.800	
<b>A2</b>	Sacchi in LDPE per rifiuto multimateriale	Giallo	815.04	

	da 120 lt.	semitrasparente	0	
<b>A3</b>	Sacchi in LDPE per rifiuto secco residuo e per cestini territorio da 70 lt	Grigio semitrasparente	3.600. 000	
<b>A4</b>	Sacchi in LDPE per cestoni sabaudi	Giallo	950.04 0	
<b>A5</b>	Sacchi in LDPE per cestoni mezzisabaudi	Rosa	345.24 0	
<b>A6</b>	Sacchi in LDPE per raccolta differenziata	Semitrasparente	160.20 0	
<b>A7</b>	Sacchi in LDPE per cestoni spiagge	Semitrasparente	12.960	
<b>A8</b>	Sacchi in LDPE per raccolta pile esauste	Verde	20.880	
<b>A9</b>	Sacchi in LDPE per raccolta farmaci scaduti e toner	Semitrasparente	27.120	
<b>A10</b>	Sacchi in LDPE per MotoSpazzatrice	Semitrasparente	540	
<b>A11</b>	Sacchetto Compostabile per rifiuto organico da 10 lt	Bianco opaco	5.423. 760	
<b>A12</b>	Sacchetto Compostabile per rifiuto organico da 35 lt	Bianco opaco	1.500. 120	
<b>A13</b>	Fodere Compostabili per contenitori rifiuti organici da 120 lt	Bianco opaco	745.44 0	

A14	Fodere Compostabili per contenitori rifiuti organici da 240 lt	Bianco opaco	165.12 0	
A15	Sacchi in LDPE x rifiuto secco residuo da 70 lt. con BARCODE	Grigio semitrasp arente	90.000	
A16	Sacchi in LDPE per rifiuto multimateriale da 120 lt. con TAG transponder RFID	Grigio semitrasp arente	a richies ta rispett o al quanti tativo presu nto "Tot annuo sacchi /foder e [n]" per il "Codic e sinteti co" A2	

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo A.M.I.U. Genova S.p.A. alla conclusione degli eventuali contratti derivati come predetto ma dà origine unicamente all'obbligo, che l'Aggiudicatario si assume con la sottoscrizione dello stesso, eventualmente di procedervi a seguito di formale richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A..

L'appalto dovrà essere eseguito nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale, documento già facente parte della documentazione che ha complessivamente regolato la procedura di gara.

In caso di inosservanza od inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società aderente al presente Accordo Quadro, saranno applicate le penali previste nell'articolo 16 del Capitolato Speciale sopra menzionato.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

La durata dell'accordo quadro è di n. 1 (uno) anno, decorrente dalla data del verbale di avvio della fornitura.

L'accordo quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 1 (uno) anno.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici o, nel proseguo, anche Codice). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

#### **ARTICOLO 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI OFFERTI**

Le Parti, come sopra costituite, dichiarano che per la fornitura di sacchetti in polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili CIG n. 9415481CB5 l'importo stimato del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a complessivi € ... oltre I.V.A.

La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui gli importi stimati per l'appalto in oggetto rappresentano esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di incrementare di un quinto l'importo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni ivi previste.

#### **ARTICOLO 4 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il presente Accordo Quadro viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **ARTICOLO 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Con riferimento a ciascun contratto in esecuzione dell'Accordo Quadro le relative prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale; in ogni caso l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico della Società aderente, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'Aggiudicatario è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione del servizio ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e deve indicare il soggetto responsabile dell'esecuzione.

#### **ARTICOLO 6 – PAGAMENTO, FATTURE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le modalità di pagamento del servizio, già previste all'art. 13 del Capitolato Speciale, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con A.M.I.U. Genova S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. Padre attribuito alla gara é il n. 9415481CB5.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso ... – IBAN ..., dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è ...

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle

operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Qualora le transazioni di cui al presente Accordo Quadro, e dei conseguenti contratti applicativi non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario, o ciascun Subappaltatore o Subcontraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente A.M.I.U. Genova S.p.A. e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ARTICOLO 7 – GARANZIA**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Accordo Quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate la Società ..., ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ha presentato garanzia n. ..., rilasciata da ... in data ... per l'importo di Euro ...

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolate per tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto infra stabilito.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che A.M.I.U. Genova S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 8 – DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

Le parti si danno reciprocamente atto che con riferimento a ciascun contratto l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle controparti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il singolo contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai commi precedenti.

#### **(in caso di dichiarazione subappalto) ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità.

2. Previa autorizzazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, le attività che ..... ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. E' fatto obbligo a di trasmettere entro giorni 20 dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In difetto A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di giorni 15 entro il quale dovrà trasmettere le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento la Società appaltante sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

A.M.I.U. Genova S.p.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

4. A.M.I.U., ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'avvio del subappalto è subordinato all'avvenuto deposito del subcontratto almeno 20 giorni prima dell'avvio dello stesso.

**ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'Appaltatore, in sede di esecuzione dell'appalto, è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, A.M.I.U. Genova S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **ARTICOLO 11 – PENALI**

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, l'Aggiudicatario sarà soggetto all'applicazione delle penali previste all'articolo 12 del Capitolato Speciale, riservandosi A.M.I.U. Genova S.p.A. di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 cod. civ..

#### **ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti, A.M.I.U. Genova S.p.A. assegnerà un termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), per porre fine all'inadempimento.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i introitando la/e cauzione/i, fermo restando il diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., il presente Accordo Quadro e i rispettivi contratti nei seguenti casi:

- di sospensione arbitraria, da parte dell'Aggiudicatario dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo Quadro e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati;

- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice;
- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;

- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;

- in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018;

- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge;

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a porre in essere

ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di

A.M.I.U. Genova S.p.A.

Costituiranno altresì cause di risoluzione di diritto del presente Accordo

Quadro e dei rispettivi contratti i seguenti casi:

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, e qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

In tutti i casi di risoluzione, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di escutere la/e cauzione/i prestata/e o per l'intero importo, o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di servizio risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **ARTICOLO 13 – RECESSO**

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di servizio, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di servizio.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della servizio in favore delle controparti.

#### **ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti di servizio, a pena di nullità delle cessioni medesime.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, A.M.I.U. Genova S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i contratti di servizio.

#### **ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **ARTICOLO 16 – SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico di ciascuna Società aderente che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

**ARTICOLO 17 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOOR**

L'Appaltatore non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

per la società ...

...

(firmato digitalmente)

A.M.I.U. Genova S.p.A.

il Direttore Generale

(firmato digitalmente)